

**CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
AD INTEGRAZIONE DELLA DISCIPLINA DI RACCORDO PER IL
PASSAGGIO DEL PERSONALE NON DIRIGENTE DELL'AGEA
AL COMPARTO DEGLI ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI**

In data 2 dicembre 2004 alle ore 15.00 ha avuto luogo l'incontro tra:

L'ARAN:

nella persona del Dott Antonio Guida (firmato)
per delega del Presidente Avv. Guido Fantoni

e le seguenti Organizzazioni e Confederazioni sindacali:

Organizzazioni Sindacali

CGIL/FP (firmato)

CISL/FPS (firmato)

UIL/PA (firmato)

CSA DI CISAL/FIALP (firmato)
**(fialp/cisal-usppi/cuspp-cisas/epne-
confail-confill parastato)**

RDB PI (firmato)

Confederazioni Sindacali

CGIL (firmato)

CISL (firmato)

UIL (firmato)

CISAL (firmato)

RDB CUB (firmato)

Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto l'allegato Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro ad integrazione della disciplina di raccordo per il passaggio del personale non dirigente dell'Agea al comparto degli Enti Pubblici non Economici.

**CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO AD
INTEGRAZIONE DELLA DISCIPLINA DI RACCORDO PER IL
PASSAGGIO DEL PERSONALE NON DIRIGENTE DELL'AGEA
AL COMPARTO DEGLI ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI**

Art. 1

Oggetto e campo di applicazione

1. Il presente CCNL, stipulato ai sensi dell'art. 29, comma 4 del CCNL del comparto enti pubblici non economici sottoscritto in data 9/10/2003 e dell'art. 14, comma 4 del CCNQ per la definizione dei comparti di contrattazione del 18/12/2002, si applica al personale non dirigente dell'AGEA ed integra la disciplina speciale di raccordo per il passaggio del predetto personale al comparto degli enti pubblici non economici.
2. Il riferimento al CCNL del comparto enti pubblici non economici, sottoscritto in data 9 ottobre 2003, è riportato nel testo del presente contratto come "CCNL 9/10/2003".

Art. 2

*Disciplina di raccordo per il passaggio dell'AGEA al comparto degli enti
pubblici non economici*

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 29 del CCNL 9/10/2003, al personale dell'AGEA viene corrisposta l'indennità di ente prevista per il comparto degli enti pubblici non economici, secondo la disciplina di cui all'art. 26 del CCNL 9/10/2003, ivi comprese le modalità di finanziamento, ed alle decorrenze ivi indicate.
2. L'indennità di cui al comma 1 riassorbe, alle decorrenze ivi indicate e fino a concorrenza dei relativi valori, gli importi in godimento dell'indennità aziendale di cui all'art. 13 del CCNL del comparto aziende del 4/4/2001. Quest'ultima indennità cessa di essere corrisposta come autonoma voce retributiva dal 1° gennaio 2003, data dalla quale decorre la corresponsione a regime dell'indennità di ente.
3. Gli importi dell'indennità aziendale riassorbiti ai sensi del comma 2 incrementano le disponibilità del fondo per i trattamenti accessori di ente, di cui al comma 5. I predetti importi costituiscono un'ulteriore fonte speciale di alimentazione del fondo medesimo.

4. Sono mantenuti a titolo di assegno personale non riassorbibile, al personale in servizio al 1° gennaio 2003, gli eventuali maggiori valori dell'indennità aziendale in godimento rispetto ai nuovi valori dell'indennità di ente.

5. Sono confermate le risorse storiche stabilmente acquisite al fondo unico di amministrazione di cui all'art. 82 del CCNL del comparto aziende sottoscritto in data 24/5/2000. A seguito del passaggio al comparto degli enti pubblici non economici, le predette risorse concorrono alla formazione del fondo unico per i trattamenti accessori di ente, di cui all'art. 25 del CCNL 9/10/2003 e ad esse si applica la disciplina relativa alla costituzione ed agli utilizzi del predetto fondo. Fermo restando quanto previsto dagli artt. 30 e 31, del CCNL degli enti pubblici non economici del 16/2/1999, il fondo è altresì alimentato dalle risorse stanziare non più utilizzabili per la corresponsione del lavoro straordinario ai sensi della vigente disciplina contrattuale degli enti pubblici non economici.

6. Per quanto concerne gli incrementi economici previsti dal rinnovo contrattuale del biennio 2000/2001, si applicano le clausole del CCNL aziende del 4/4/2001 fino al 16 ottobre 2000, data coincidente con quella fissata dal d. lgs. 15 giugno 2000, n. 188 per il trasferimento del personale al nuovo ente. A partire dalla predetta data, trovano invece applicazione le seguenti clausole del CCNL enti pubblici non economici del 14/3/2001: art. 2, esclusi gli incrementi tabellari con decorrenza 1/7/2000; art. 4, con esclusione dei commi 8 e 9. E' esclusa, in ogni caso, la sovrapposizione di benefici economici previsti, per il medesimo periodo, da diverse fonti contrattuali.

7. Per la costituzione del fondo secondo la disciplina di cui al comma 5, le disponibilità di bilancio dell'ente, destinate alla contrattazione integrativa sulla base di previgenti disposizioni del contratto collettivo nazionale del comparto aziende, non utilizzate o non attribuite per le finalità del corrispondente periodo finanziario sono portate in aumento una tantum delle risorse del fondo per i trattamenti accessori di ente e sono utilizzabili per le finalità di cui all'art. 32 comma 2, primo o sesto alinea, del CCNL degli enti pubblici non economici del 16/2/1999. Contestualmente, la contrattazione integrativa di ente per la definizione degli utilizzi del fondo ai sensi dell'art. 4, comma 2 del CCNL enti pubblici non economici del 16/2/1999, valuta gli effetti dell'applicazione dell'art. 2, comma 3 del d. lgs. n. 165 del 2001, con riferimento alle disposizioni che cessano di avere efficacia.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N.1

Le parti concordano sull'opportunità di procedere sollecitamente alla compiuta attuazione alle vigenti disposizioni del presente contratto e ai conseguenti adempimenti formali, con particolare riferimento all'armonizzazione delle disposizioni relative all'inquadramento nel sistema di classificazione.